

## Iniziativa popolare per la partecipazione

### Riuscita della domanda

Visto il rapporto dell'Ufficio federale di statistica del 10 settembre 1971 sul risultato dell'esame delle liste, depositate il 25 agosto 1971 a sostegno dell'iniziativa federale per la partecipazione,

*si risolve:*

1. La domanda d'iniziativa popolare per la partecipazione, presentata in forma di testo elaborato (nuovo art. 34<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. *b<sup>bis</sup>*), è riuscita, essendo stato raggiunto il numero di 50 000 firme valide, richiesto nell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Su un totale di 162 118 firme depositate 162 052 sono valide.
3. Questo risultato è comunicato all'Unione sindacale svizzera, Monbijoustrasse 61, 3007 Berna, per trasmissione ai promotori dell'iniziativa, e pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 16 settembre 1971.

La Cancelleria federale,  
Il cancelliere della Confederazione:  
**Huber**

## Iniziativa per la partecipazione

Cantoni	Firme valide
Zurigo . . . . .	21 012
Berna . . . . .	33 648
Lucerna . . . . .	7 319
Uri . . . . .	2 523
Svitto . . . . .	3 826
Soprasselva . . . . .	388
Sottoselva . . . . .	981
Glarona . . . . .	415
Zugo . . . . .	2 499
Friburgo . . . . .	7 022
Soletta . . . . .	7 857
Basilea Città . . . . .	10 070
Basilea Campagna . . . . .	3 792
Sciaffusa . . . . .	2 524
Appenzello Esterno . . . . .	717
Appenzello Interno . . . . .	13
San Gallo . . . . .	9 402
Grigioni . . . . .	3 159
Argovia . . . . .	12 132
Turgovia . . . . .	3 870
Ticino . . . . .	9 302
Vaud . . . . .	6 323
Vallese . . . . .	5 106
Neuchâtel . . . . .	4 752
Ginevra . . . . .	3 400
	<hr/>
Totale	162 052

L'iniziativa popolare propone d'inserire nella Costituzione federale la nuova disposizione seguente:

«Articolo 34 <sup>ter</sup> capoverso 1 lettera b <sup>bis</sup>

La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni  
b. <sup>bis</sup> sulla partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni alle decisioni nelle aziende e amministrazioni».

(È determinante il testo tedesco).

**Decreto del Consiglio federale  
che proroga e modifica quello che conferisce obbligatorietà  
generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere  
del tappezziere-decoratore**

(Del 23 agosto 1971)

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

**I**

Il decreto del Consiglio federale del 23 gennaio 1969 e 24 agosto 1970<sup>1)</sup> che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del tappezziere-decoratore è prorogato.

**II**

È conferita obbligatorietà generale, eccetto i passi stampati in corsivo, alle seguenti disposizioni che modificano il contratto collettivo di lavoro pubblicato in allegato al decreto qui sopra citato.

*Art. 13 cpv. 3*

I salari orari minimi, *compreso un supplemento del 6,6 per cento come compenso per la diminuzione di 3 ore della settimana lavorativa*, sono:

	nelle grandi città	nelle zone urbane	Resto della Svizzera
	Fr.	Fr.	Fr.
per i tappezziere e i tappezziere-decoratori qualificati			
durante il 1° anno dopo il tirocinio .	6.80	6.70	6.60
durante il 2° anno dopo il tirocinio .	7.30	7.20	7.10
a contare dal 3° anno dopo il tirocinio .	7.80	7.65	7.55
per gli operai semiqualeficati . . . .	6.65	6.55	6.45
per gli operai ausiliari . . . . .	6.50	6.40	6.30

1) FF 1969 I 91; 1970 II 307

	nelle grandi città	nelle zone urbane	Resto della Svizzera
	Fr.	Fr.	Fr.
per le cucitrici-tappeziere qualificate:			
durante il 1° anno dopo il tirocinio .	6.20	6.15	6.10
durante il 2° anno dopo il tirocinio .	6.45	6.40	6.35
a contare dal 3° anno dopo il tirocinio	6.75	6.70	6.65
per le cucitrici semiqualficate . . . .	5.90	5.80	5.75

#### *Art. 18 cpv. 1*

I lavoratori hanno diritto a vacanze pagate. Queste importano 3 settimane per anno civile; dopo il compimento del 50° anno di età e 10 anni di servizio o dopo il compimento di 20 anni di servizio: 4 settimane. Quallora l'indennità di vacanze è calcolata come percentuale del salario annuo, essa deve essere del 6 per cento per tre settimane e dell'8 per cento per quattro settimane di vacanze.

#### *Art. 20 cpv. 2*

L'assicurazione dev'essere stipulata per un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del salario lordo, da pagarsi per 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi, e, in caso di tubercolosi, per 1800 giorni nel corso di 7 anni consecutivi; il periodo di carenza non può superare 3 mesi e quello di attesa 2 giorni.

#### *Art. 21 cpv. 1*

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare l'operaio contro gli infortuni professionali. L'assicurazione deve prevedere almeno:

- a. un capitale pari al salario di 1000 giornate, in caso di morte;
- b. un capitale pari al salario di 2000 giornate in caso d'invalidità totale e, in caso d'invalidità parziale, un capitale corrispondente;
- c. un'indennità pari all'80 per cento del salario, in caso d'incapacità temporanea al lavoro;
- d. le spese di cura, fino a una somma di 10 000 franchi.

#### *Art. 22*

##### *Indennità per le assenze*

Il datore di lavoro è tenuto a concedere all'operaio un congedo pagato della durata di:

- a.  $\frac{1}{2}$  giornata per l'ispezione militare dell'armamento e dell'equipaggiamento;
- b. 1 giornata in caso di matrimonio proprio;
- c. 1 giornata in caso di nascita di un figlio proprio;
- d. 2 giornate in caso di decesso del coniuge, di figli propri, genitori, suoceri, fratelli o sorelle.

## Ordinamento speciale per il Cantone di Zurigo

### Art. 1

#### Salari

Invece dell'articolo 13 capoverso 3 del contratto collettivo valgono i seguenti salari orari medi aziendali (*inclusa la compensazione per la riduzione della durata del lavoro di tre ore*):

	Città di Zurigo Fr.	Winterthur Fr.	Altri luoghi Fr.
per i tappezzieri e i tappezzieri-decoratori qualificati:			
durante il 1 <sup>o</sup> anno dopo il tirocinio . . .	7.40	7.30	7.20
durante il 2 <sup>o</sup> anno dopo il tirocinio . . .	7.80	7.65	7.50
a contare dal 3 <sup>o</sup> anno dopo il tirocinio	8.25	7.95	7.80
per gli operai semiqualeficati a contare dal 2 <sup>o</sup> anno di servizio . . . . .	7.45	7.35	7.05
per gli operai ausiliari . . . . .	7.—	6.90	6.75
per le cucitrici-tappezziere qualificate:			
a contare dal 2 <sup>o</sup> anno di servizio dopo il tirocinio . . . . .	6.75	6.75	6.75
a contare dal 3 <sup>o</sup> anno di servizio dopo il tirocinio . . . . .	6.95	6.95	6.95
per le cucitrici semiqualeficte . . . . .	6.20	6.20	6.20

### III

Il presente decreto entra in vigore il 13 settembre 1971 e avrà effetto sino al 31 dicembre 1972.

Berna, 23 agosto 1971.

In nome del Consiglio federale svizzero,  
Il presidente della Confederazione: **Gnägi**  
Il cancelliere della Confederazione: **Huber**

### Aggiunta all'elenco <sup>1)</sup>

degli istituti di prestito e delle società cooperative autorizzati a fare, come creditori pignoratizi, operazioni di pegno sul bestiame su tutto il territorio della Confederazione, conformemente all'articolo 885 del Codice civile svizzero e al regolamento del Consiglio federale del 30 ottobre 1917 concernente il pegno sul bestiame.

#### Cantone di Berna

#### Nuova autorizzazione

92. Caisse de crédit mutuel de Rebeuvelier

Berna, 14 settembre 1971.

**Dipartimento federale di giustizia e polizia**

<sup>1)</sup> FF 1946 324

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della confederazione**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1971
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	38
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.09.1971
Date	
Data	
Seite	504-508
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 397

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.